



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 115 DATA COMUNICATO 09/01/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

COMUNICAZIONI	1963
Comunicazioni F.I.G.C.	1963
Minuto di raccoglimento	1963
Comunicazioni Segreteria.....	1964
Allegati – Circolari della L.N.D.	1964
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	1965
Comunicazioni S.G.S.	1969
TORNEO PULCINI FUTSAL CHALLENGE – Categoria Pulcini	1969

COMUNICAZIONI

Comunicazioni F.I.G.C.

Minuto di raccoglimento

Su indicazione del Presidente Federale, si dispone un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma nel prossimo fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, per commemorare la scomparsa di Fabio Codicini, storica bandiera di Udinese, Roma e Milan.

Comunicazioni Segreteria

Allegati – Circolari della L.N.D.

Con il presente Comunicato Ufficiale si pubblica in allegato, per opportuna conoscenza, la Circolare rilasciata dalla L.N.D..

- **Circolare L.N.D. n. 41** - Circolare 03/2025 Centro Studi Tributari L.N.D..

* * *

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Carlo Orlando e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua riunione del 09 Gennaio 2025, ha assunto le seguenti decisioni:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **U.S.D. PIEVESE** IN MERITO ALLA GARA S.SABINA - PIEVESE DISPUTATASI A SANTA SABINA IL 08.12.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 100 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.12.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE BARTOCCIONI GOSUE' PER OTTO GARE:**
- **AMMENDA DI €. 150,00;**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 09.01.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Giosuè Bartoccioni, a seguito di un contrasto di gioco, ha colpito un calciatore della squadra avversaria con due pugni al volto, provocandogli momentaneo dolore.

L'episodio è certamente biasimevole e meritevole di adeguata sanzione, che tuttavia la Corte ritiene congruo contenere in sei giornate di squalifica.

Conferma nel resto.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Giosuè Bartoccioni a sei giornate effettive di gara.

Conferma nel resto l'impugnata delibera.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Carlo Orlando

Avv. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 09 Gennaio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE **S.S.D. COLONIA, ED IN PROPRIO DAL SIG. SCASSINI FRANCESCO** IN MERITO ALLA GARA COLONIA - CICONIA CALCIO DISPUTATASI A BASCHI IL 15.12.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 105 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.12.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **PERDITA DELLA GARA PER 0/3;**
- **AMMENDA DI €. 200,00;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE SCASSINI FRANCESCO PER OTTO GARE;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE BIANCONI MATTEO PER TRE GARE;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE COZZI GABRIELE PER TRE GARE;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE POMPEI MARCO PER TRE GARE;**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 09.01.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

PRELIMINARMENTE LA CORTE DISPONE LA RIUNIONE DEI RECLAMI PER CONNESSIONE SOGGETTIVA.

Si premette che i reclamanti hanno chiesto la discussione dei reclami nonostante l'assenza del direttore di gara, pur ritualmente convocato.

Sulla base del referto arbitrale emerge che il direttore di gara è stato costretto ad interrompere la partita a causa di una rissa, originata dal comportamento del calciatore SCASSINI, protrattasi per cinque minuti, che ha visto coinvolti quasi tutti i calciatori. Il direttore di gara ha peraltro, individuato quelli maggiormente coinvolti che sono stati – appunto – sanzionati dal G.S.

Ciò premesso, la Corte rileva che le sanzioni inflitte dal G.S. appaiono congrue rispetto ai fatti descritti dall'arbitro, sia con riferimento alla perdita della gara che per quanto attiene alle squalifiche dei calciatori Pompei, Cozzi e Bianconi.

Solo per quanto attiene alla posizione del calciatore Scassini la Corte ritiene invece congrua una riduzione della sanzione a sei giornate di squalifica, attesa l'assenza di qualsiasi pregiudizio fisico subito dal calciatore colpito con il parastinco emergente dal referto arbitrale.

Non sussistono invece elementi per poter concludere nel senso dell'errore nell'identificazione del calciatore Scassini, quale autore del fatto al medesimo ascritto, come invece prospettato dai reclamanti.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a sei giornate di squalifica la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Francesco Scassini.

Conferma nel resto l'impugnata decisione.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Maria Grazia Cespa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Carlo Orlando e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua riunione del 09 Gennaio 2025, ha assunto le seguenti decisioni:

ALLIEVI UNDER 17 PERUGIA

NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA **A.D. SETTEVALLI PILA** E DALLA **ASD FABRO VALDICHIANA** IN MERITO ALLA GARA SETTEVALLI PILA - FABRO VALDICHIANA DISPUTATASI A MUGNANO IL 08.12.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 22 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 23.12.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE NANI PIETRO PER SETTE GARE;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE PIAZZAI MIRCO.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 09.01.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei reclami per connessione oggettiva.

Dagli atti ufficiali di gara emerge che i calciatori Pietro Nani e Mirco Piazzai si sono resi responsabili di uno scontro fisico, con reciproco scambio di pugni, cui è seguito un principio di rissa che ha coinvolto altri giocatori delle due squadre.

L'episodio è certamente biasimevole e meritevole di adeguata sanzione, che tuttavia la Corte ritiene congruo contenere in sei giornate di squalifica per ciascun calciatore.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo:

- **riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Pietro Nani a sei giornate effettive di gara;**
- **riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Mirco Piazzai a sei giornate effettive di gara.**

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Curini Presidente f.f.

Avv. Carlo Orlando

Avv. Domenico Oristanio

Comunicazioni S.G.S.

TORNEO PULCINI FUTSAL CHALLENGE – Categoria Pulcini

Con la presente si comunica il link di accesso al modulo di iscrizione del TORNEO #GRASSROOTS CHALLENGE categoria Pulcini.

<https://forms.gle/FBDgux66UigzCTs19>

In caso di difficoltà nell'apertura del collegamento, il medesimo è disponibile dal sito www.figc.it sezione GIOVANI -- > REGIONI -- > UMBRIA -- > NEWS/ COMUNICAZIONI

L'attività, riservata ad una squadra per società della categoria Pulcini, è da considerarsi ufficiale a tutti gli effetti. La partecipazione alla Manifestazione è obbligatoria per tutte le società che abbiano fatto richiesta di Riconoscimento di 2° e 3° livello del Sistema di Qualità dei Club Giovanili (CU FIGC SGS N° 16 del 19/08/2024 e CU FIGC SGS N° 17 del 19/08/2024), mentre è facoltativa per le Società di 1° Livello e Non Classificate (purché abbiano un numero congruo di giocatori per disputare i confronti).

I confronti prevedono la realizzazione di incontri con modalità di gioco 7 contro 7 e giochi pre-gara (3 contro 3 e 4 contro 4 in due fasi), pertanto si auspica la presenza di 14 bambini.

La prima fase del Torneo si svilupperà nel mese di febbraio presumibilmente a partire da domenica 2.

Al termine della manifestazione, una Società rappresenterà l'Umbria al Grassroots Festival Nazionale che si terrà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano il 14-15 giugno 2025.

L'iscrizione dovrà essere formalizzata entro e non oltre **lunedì 20 gennaio 2025**.

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 09 GENNAIO 2025.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace